




# Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



**Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019.**

**Protocollo Bando:** 692/2019

**Scadenza:** 07-02-2020

**Oggetto:** Appalto per la realizzazione delle opere di Lavori di consolidamento del centro abitato in zona Vallone del Ponte” nel Comune di Faeto - Codice *ReNDiS* 16IR011/G1

<b>QUESITO 1</b>	<b>Nr. PI005163-20</b>
<p>Ai sensi dell'art.1 co.18, secondo periodo della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara) e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (indicazione della terna dei subappaltatori in caso di concessioni), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.</p> <p>Con la presente si chiede di confermare le previsioni normative sopra riportate, che modificano quanto da Voi richiesto nel bando/disciplinare di gara.</p>	
<b>RISPOSTA 1</b>	
<p>Ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett c) del d.lgs. 50/2016 s.m.i, all'atto dell'offerta il concorrente deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in assenza di tali indicazioni il subappalto è vietato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il comma 6 dell'articolo 105 è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Non è pertanto richiesta l'indicazione della terna di nominativi.</p>	
<b>QUESITO 2</b>	<b>Nr. PI016964-20</b>
<p>In riferimento al punto 3.3.4. lettera b (Limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto) del disciplinare di gara, che così recita "Nel caso di subappalto di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ricorre l'obbligo dell'indicazione della terna dei subappaltatori così come previsto dall'art. 105 comma 6 del Codice. Inoltre il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega DGUE in formato PDF, a firma digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C, e D, e alla parte VI".</p> <p>Si chiede se, a seguito delle modifiche contenute nel D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 che prevede che l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 del Codice e' sospesa fino al 31 dicembre 2020, e' necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori oppure trattasi di refuso.</p>	
<b>RISPOSTA 2</b>	
<p>Si rinvia al chiarimento al quesito n. 1.</p>	